

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 1540 del 19/06/2014

L'importante condivisone all'interno del Tavolo di confronto con le categorie economiche più esposte ai danni

Orso e grandi carnivori: definiti i valori ed i criteri per gli indennizzi dei danni

Poco meno di 240 euro per una pecora adulta gravida con più di 9 mesi di età; da 58 a 262 euro a capo per i caprini; da 798 a 2.170 euro per i bovini non iscritti al libro genealogico, cifre che salgono da 952 ad un massimo di 2.604 euro se si tratta invece di vacche, manze e vitelli di alta genealogia: questi gli indennizzi riconosciuti ad allevatori e agricoltori per danni causati ai patrimoni zootecnici dall'orso e da altri grandi carnivori quali lupo e lince. Non valori decisi unilateralmente, ma concordati con le categorie economiche maggiormente esposte, vale a dire con gli allevatori, agricoltori e apicoltori. Il nuovo "prezziario", ora approvato con una determinazione del dirigente del Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento, è un documento organico articolato in quattro parti (patrimoni zootecnici, apistici, agricoli, materiali diversi) e che, accanto alle tabelle degli indennizzi, riporta i criteri per la quantificazione dei danni definiti da un apposito tavolo di confronto. Per i danni (149 episodi denunciati nel 2013) causati dalle predazioni dell'orso, la Provincia ha sborsato lo scorso anno 128.218,65 euro; assai più modesti e meno numerosi i danni imputabili al lupo: 4 episodi per 6.930 euro di indennizzo complessivo. A questi vanno aggiunti i danni alle coltivazioni causati da ungulati (cervi e caprioli): 49 episodi per 160.200,81 euro di indennizzi, considerando che per questa tipologia di danni esiste una franchigia di 2.000 euro che, con poche eccezioni, di fatto limita l'indennizzo solo ai danni più gravi.-

La possibilità per la Provincia di concedere indennizzi per i danni arrecati dall'orso bruno o da altri grandi carnivori è prevista dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 sulla protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia. La definizione dell'entità del danno spetta, in base alla legge, al dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica, facendo riferimento al valore di mercato del bene danneggiato. "In relazione all'evoluzione delle casistiche riscontrate, nonché all'esperienza tecnica maturata in questi anni - spiega il dirigente del Servizio Foreste e fauna - si è ritenuto opportuno definire i criteri per la quantificazione dei danni concordandoli preventivamente con i rappresentanti delle categorie economiche maggiormente esposte agli stessi."

A questo proposito l'Amministrazione provinciale ha istituito, già dal 2011, un Tavolo di confronto con le categorie maggiormente esposte ai danni da orso o da grandi carnivori (allevatori, apicoltori, agricoltori), che si riunisce periodicamente al fine di informare ed aggiornare i rappresentanti, effettuare un bilancio dei risultati acquisiti, discutere i criteri per la quantificazione degli indennizzi, nonché ascoltare le esigenze manifestate dalle categorie stesse in relazione alle tematiche sopra esposte. Tutto ciò all'insegna di un

processo partecipativo che la Provincia ritiene di fondamentale importanza per favorire la ricerca di una coesistenza tra i grandi carnivori alpini e le attività economiche dell'uomo, che in quell'ambiente opera e vive. Il Tavolo è coordinato dal Servizio Foreste e fauna della Provincia; ad esso aderiscono rappresentanti della Federazione provinciale allevatori, della Coldiretti Trento, dell'Associazione produttori ovi-caprini, del Servizio Agricoltura della Provincia, nonché di diverse associazioni di apicoltori (Apicoltori Trentini, Apicoltori val di Sole, Pejo e Rabbi, Apicoltori Fiemme e Fassa, Apicoltori Valsugana e Lagorai, Apicoltori Vallagarina). Categorie economiche che hanno condiviso i criteri e le quantificazioni proposte, concordando anche sulla loro validità a tempo indeterminato, vale a dire sino a che non si riterrà opportuno aggiornarli. Va peraltro rilevato che viene fatta salva la necessità di garantire comunque un margine di adattamento e flessibilità operativa che consenta di affrontare in modo adeguato tutte le diverse tipologie di danno che potranno palesarsi, poiché l'esperienza registrata negli anni evidenzia che non è possibile codificare a priori e nel dettaglio tutte le possibili situazioni che poi si verificano nella realtà."

-